

qualità delle gestioni"; gli ispettorati effettuano il riscontro della regolarità degli atti.

Tra i compiti dell'Unità di revisione generale è compreso il "supporto e collegamento per le attività del Collegio sindacale e del magistrato della Corte dei conti". L'Unità ha corrisposto a richieste istruttorie del Presidente del collegio sindacale e del magistrato, in particolare riguardanti gli scostamenti tra i dati di preventivo e di consuntivo per la costruzione di impianti, che vengono di seguito in esame.

Nelle riunioni del consiglio di amministrazione è stata data documentata informazione dell'attività svolta dalle unità di revisione nel primo e nel secondo semestre 1995 (controlli su uffici operativi, indagini su specifici assetti gestionali, studi per il miglioramento delle procedure).

5. Il personale.

A) Il rapporto della Società con il personale dipendente è regolato da contratti collettivi di lavoro.

Per i quadri, gli impiegati e gli operai il contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre 1994, è stato rinnovato il 23 aprile 1996; ha la durata di quattro anni per la parte normativa, due anni (biennio 1996-1997) per la parte economica; nella riunione del consiglio di amministrazione del 12 aprile 1996 sono state illustrate le innovazioni, volte a realizzare una maggiore flessibilità ed efficienza delle prestazioni lavorative; il consiglio ha approvato l'ipotesi di accordo.

Per i dirigenti è applicato il contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende industriali, integrato dagli accordi con la Federazione nazionale. Come esposto nella precedente relazione gli accordi introducono variazioni nelle clausole del contratto nazionale (adottate nel corso degli anni, dal 1976) riguardanti il trattamento in attività di servizio, e forme di previdenza integrativa; in particolare è

prevista la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale.

Nella relazione del consiglio di amministrazione è l'attestazione, ai sensi della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (art. 18 comma 5), che ai dipendenti della Società ed ai loro familiari è concessa, a termini del contratto di lavoro, una riduzione sui prezzi di vendita dell'energia elettrica; il contratto collettivo del 23 aprile 1996 ha soppresso l'agevolazione per i nuovi assunti dal 1° luglio 1996.

Nel corso dell'esercizio l'entità numerica del personale è stata ridotta, mediante la limitazione delle assunzioni rispetto alle cessazioni dal servizio.

E' accresciuta la produttività rispetto all'esercizio precedente, con l'incremento per dipendente del 9 per cento dell'energia venduta, e del 6.9 per cento degli utenti serviti.

B) Nella relazione del consiglio di amministrazione l'entità numerica del personale è prospettata con distinto riferimento alla consistenza dei dipendenti alla fine dell'esercizio, ed alla consistenza media nel corso dell'intero anno, nei seguenti dati:

PERSONALE a fine esercizio

	<u>al 31.12.1994</u>	<u>al 31.12.1995</u>
- dirigenti	1.468	1.396
- quadri	5.278	5.554
- impiegati	53.019	50.675
- operai	<u>42.029</u>	<u>38.593</u>
	101.794	96.218
- tempo determinato	<u>55</u>	<u>69</u>
- totale	101.849	96.287

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE

	<u>esercizio 1994</u>	<u>esercizio 1995</u>
- dirigenti	1.497	1.428
- quadri	4.989	5.437
- impiegati	54.059	50.665
- operai	<u>42.935</u>	<u>39.138</u>
- totale	103.480	96.668

Il maggior numero dei dipendenti è impegnato nell'area funzionale della distribuzione (oltre 57 mila unità), e in misura più ridotta nell'area della produzione e trasmissione (circa 30 mila unità).

C) Nella regolazione del rapporto di lavoro, con riguardo agli oneri aziendali, deve tenersi conto del disposto del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (art. 9): "l'incremento del costo del lavoro... nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità... è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica".

Ancora nei termini del precitato decreto "le aziende che producono servizi di pubblica utilità" sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro "il costo annuo del personale comunque utilizzato"; la comunicazione deve essere effettuata "in conformità alle procedure" definite dal Ministero d'intesa con il Dipartimento (art. 65 comma 3, modificato dal decreto legislativo n. 546 del 21 dicembre 1993).

Nella precedente relazione, con riferimento al bilancio dell'esercizio 1994, è stata data informazione della comunicazione dell'ENEL che le procedure non erano state emanate; medesima risposta è stata data nella riunione del consiglio di amministrazione del 12 aprile 1996, su richiesta del magistrato della Corte dei conti, con riferimento al bilancio dell'esercizio 1995.

Deve quindi rinnovarsi il rilievo per il comportamento omissivo delle autorità competenti in materia.

D) La relazione del consiglio di amministrazione espone il costo del personale nei seguenti dati.

COSTO DEL PERSONALE

(miliardi di lire)	<u>1994</u>	<u>1995</u>
- stipendi, salari, altre remunerazioni	5.630	5.879
- oneri sociali obbligatori	2.188	2.222
- altre spese	331	338
- trattamenti fine rapporto e previdenza	753	475
	8.902	8.914
- trattamenti fine rapporto e previdenza:		
accantonamenti	858	935
erogazioni	-753	-475
- totale	9.007	9.374

Le "altre spese" sono costituite dagli oneri derivanti da istituti contrattuali (costi delle mense aziendali, contributi per attività ricreative, culturali, assistenziali).

Nella relazione predetta è esplicito che l'aumento delle retribuzioni (stipendi, salari) è nella prevalente misura causato dagli adeguamenti previsti dal precedente contratto collettivo; "il costo complessivo del personale" segna "un aumento del 4.1 rispetto all'esercizio precedente".

Il dato espone il costo del lavoro a carico della Società. Deve avvertirsi peraltro come di diversa misura sia l'incremento medio delle retribuzioni individuali, calcolato con riferimento alla consistenza media del personale nei due esercizi, che ammonta ad oltre l'11 per cento.

Non può non rilevarsi la consistenza dell'incremento del trattamento retributivo nell'esercizio.

B) Nel quadro generale sopra delineato il trattamento dei dirigenti è indicato, in nota informativa della Società, nei seguenti importi:

DIRIGENTI

(miliardi di lire)	<u>1994</u>	<u>1995</u>
- stipendi, altre remunerazioni	350	356
- oneri sociali obbligatori	113	122
- altre spese	22	23
- trattamenti fine rapporto e previdenza	<u>146</u>	<u>141</u>
	631	642
- TFR e previdenza: accantonamenti	256	289
erogazioni di esercizio	<u>-146</u>	<u>-141</u>
- totale	741	790

In rapporto alla consistenza media dei dirigenti nei due esercizi risulta un costo medio individuale di 495 milioni nel 1994, e 553

milioni nel 1995. Con riferimento al trattamento retributivo (stipendi e altre remunerazioni) gli importi ammontano rispettivamente a 234 ed a 249 milioni.

Pur tenendosi conto che la regolazione del rapporto è dalla legge rimessa all'autonomia delle parti, deve rinnovarsi la segnalazione della consistente misura dell'onere, del quale si rende opportuno il contenimento, anche in aderenza alle prescrizioni della normativa in precedenza richiamata.

F) Dipendenti della Società prestano servizio presso amministrazioni pubbliche secondo previsione di numerose leggi autorizzative; la legge n. 62 del 17 marzo 1993 (di conversione del decreto legge n. 5 del 15 gennaio 1993) ha consentito la permanenza presso le amministrazioni dei dipendenti delle società derivanti dagli enti pubblici economici per un periodo massimo di sei mesi.

Il termine è stato successivamente e ripetutamente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 1997, con l'art. 8 del decreto legge n. 352 dell'8 luglio 1996 (contenente disposizioni in materia di "attività di recupero dei rifiuti").

Nota informativa della Società ha comunicato che a fine maggio 1996 il personale dell'ENEL in servizio presso diverse amministrazioni statali assommava a 127 unità, di cui 9 dirigenti.

Deve segnalarsi l'esigenza di por fine alla reiterata proroga di una situazione non consonante con l'attuale configurazione societaria dell'ENEL.

6. La programmazione della produzione.

L'ENEL provvede, con l'energia prodotta dai propri impianti e acquistata da altri produttori, alla copertura della maggior parte del fabbisogno del paese.

PRODUZIONE NAZIONALE	1994	1995
(miliardi di KWh)		
- energia sulla rete nazionale	253.8	261.1
- energia fornita su rete ENEL	221.4	228.5
	(87.2%)	(87.5%)
BILANCIO RETE ENEL		
(miliardi di KWh)		
- produzione lorda	182.4	190.6
- servizi ausiliari, pompaggi	-13.9	-15.9
- produzione netta al consumo	168.5	174.7
- acquisti da produttori nazionali	15.3	16.4
- saldo importazione-esportazione	37.6	37.4
- energia su rete per il consumo	221.4	228.5

La disponibilità di energia sulla rete deve corrispondere al fabbisogno degli utenti, che a sua volta deve formare oggetto di adeguate previsioni; queste previsioni sono formulate nel quadro della programmazione della produzione.

Per espresso disposto della legge istitutiva, e delle ulteriori prescrizioni succedutesi nel tempo, la funzione programmatica è stata affidata all'ENEL, per la produzione dei propri impianti, nonché degli impianti di terzi produttori, e delle imprese elettriche degli enti locali.

Nel periodo iniziale, fatta eccezione per la produzione delle imprese elettriche degli enti locali, l'ENEL agiva in regime di sostanziale monopolio, che è venuto meno per effetto della legge n. 9 del 9 gennaio 1991.

La legge prevede in generale la facoltà delle imprese di produrre energia elettrica, con la cessione all'ENEL delle quote non consumate (art. 20); l'energia prodotta con l'utilizzazione di fonti rinnovabili o assimilate è ceduta all'ENEL a "prezzi e parametri incentivanti" (art. 22).

In applicazione della norma richiamata decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1992 ha istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico un "conto sovrapprezzo", alimentato dalla maggiorazione dei costi delle forniture di energia a carico degli utenti, per la corresponsione alle imprese dei prezzi incentivanti e agevolati.

Tale assetto è conservato sostanzialmente invariato dalla legge istitutiva dell'Autorità indipendente e dalla convenzione, a termini della quale (art. 13):

- l'ENEL "dovrà predisporre ... i programmi pluriennali scorrevoli, a periodicità annuale, relativi alla copertura del fabbisogno di energia elettrica", conformandosi alle prescrizioni della legge n. 880 del 18 settembre 1973 (che dispone la partecipazione delle regioni e degli enti locali alla localizzazione degli impianti);
- i programmi devono tenere conto delle previste cessioni di energia prodotta "da fonti convenzionali rinnovabili ed assimilate, ai sensi della legge n. 9 del 9 gennaio 1991";
- i programmi sono predisposti "tenuto conto delle indicazioni e proposte" di un Comitato consultivo costituito dal Ministro dell'industria e sono sottoposti alla approvazione del Ministero;
- l'ENEL rende al Ministero dell'industria relazione semestrale (prevista dal precitato decreto ministeriale del 25 settembre 1992) sullo stato di realizzazione degli impianti "programmati dai produttori terzi, dalle imprese elettriche degli enti locali, nonché... dalla Società";
- l'ENEL provvede al "coordinamento delle attività esercitate dalle imprese elettriche diverse", secondo la legislazione vigente;
- il Ministero dell'industria impartisce direttive, "nella fase di programmazione a medio-lungo periodo", "nella fase di esercizio e manutenzione degli impianti", "nella fase di controllo e intervento per assicurare l'equilibrio istantaneo del carico e l'ottimizzazione dei rendimenti".

Sulla programmazione dell'ENEL, nel quadro dei rapporti con le imprese di produzione e di distribuzione dell'energia, riveste in prospettiva

fondamentale rilievo la direttiva dell'Unione europea sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, deliberata il 20 giugno 1996 dal Consiglio "Energia" (composto dai Ministri responsabili per l'energia degli Stati membri).

La direttiva, elaborata a conclusione di un pluriennale dibattito tra le diverse soluzioni proposte, realizza la composizione delle differenti istanze, rispettivamente ispirate ad un modello liberista ed ad un modello dirigista delle politiche nazionali di organizzazione del settore elettrico; in sintesi, è previsto l'accesso alla rete di trasmissione e di distribuzione degli utenti con consumi di energia superiori a dati quantitativi annui, acquistati da fornitori liberamente prescelti; il limite dei quantitativi minimi è progressivamente ridotto nel corso del tempo.

Secondo la procedura di codecisione, vigente nell'ordinamento comunitario, la direttiva deve essere sottoposta all'esame del Parlamento europeo, e nel caso di decisione favorevole potrà essere definitivamente adottata.

7. I programmi ed i piani di investimento.

A) La programmazione è in concreto curata dall'ENEL con la predisposizione delle previsioni del fabbisogno nazionale di energia elettrica, e dei conseguenti piani di investimento per la costruzione e l'esercizio dei propri impianti, in coordinamento con gli apporti dei terzi produttori.

Il precitato decreto ministeriale del 25 settembre 1992 ha stabilito una "graduatoria di priorità" degli apporti dei terzi produttori nazionali, differenziati in relazione alle fonti di energia utilizzate (fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili, convenzionali); l'ENEL ha proceduto con cadenza semestrale all'esame delle domande di cessione presentate dalle imprese, verificandone la compatibilità con la produzione degli impianti già programmati; quindi ha definito le misure dei apporti

accettabili; misure delle quali il Ministero ha talvolta richiesto la variazione.

La non chiara disciplina della materia, e l'incerta definizione dei rapporti tra la Società e il Ministero, hanno formato oggetto di esteso referto nella precedente relazione.

Lo stato di incertezza ancora perdura, come è attestato dalla "formale deliberazione" adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENEL, nella riunione del 12 aprile 1996, in occasione dell'esame delle domande di nuove produzioni da fonti rinnovabili o assimilate, presentate entro il secondo semestre 1995:

- tenuto conto delle domande precedenti, non accettate per evitare sovradimensionamenti della capacità produttiva, risultavano ammissibili nuovi impianti in misura di gran lunga inferiore alle richieste (600 MW rispetto a 1.500);
- l'attuale disciplina della materia non consente all'ENEL di procedere a scelte selettive;
- gli incentivi per i produttori, previsti dalla legge, comporterebbero, con riferimento al complesso delle domande, un onere per l'utenza di circa 1.200 miliardi di lire all'anno, in aggiunta ai 2.800 miliardi in atto corrisposti per gli impianti accettati;
- è necessaria "una sollecita modifica dell'attuale disciplina", "e in particolare una revisione del sistema degli incentivi", che dovrebbero essere "limitati a quella tipologia di impianti... che comportino, da un lato, maggiori costi di produzione e, dall'altro, obiettivi vantaggi per la collettività";
- conclusivamente, il consiglio "richiama l'attenzione degli organi competenti sull'esigenza di procedere sollecitamente ad una modifica della attuale normativa".

B) Il "programma di investimenti 1996-2000", deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL nella riunione del 16 gennaio 1996, iscrive le previsioni fino al 2003.

I dati relativi al primo quinquennio sono i seguenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(megawatt)	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000</u>
DISPONIBILITA'					
- potenza ENEL	49.300	51.300	52.000	52.300	54.000
- importazioni da estero	3.700	3.700	3.700	3.600	2.500
- terzi nazionali	3.200	3.900	5.000	6.000	7.600
- indisponibilità per interventi ambientali	-2.300	-2.300	-2.000	- 1.900	-1.900
- totale disponibile	53.900	56.600	58.700	60.000	62.200
FABBISOGNO (comprensivo della quota di riserva del 25% per eventi imprevisti)	<u>53.700</u>	<u>56.200</u>	<u>58.100</u>	<u>59.800</u>	<u>62.000</u>
MARGINE DISPONIBILE	200	400	600	200	200

Il margine disponibile rappresenta in sostanza la prudenziale eccedenza della produzione rispetto al fabbisogno. Le quantità indicate nel prospetto segnano importi minori rispetto al programma 1995-1999, che a sua volta aveva operato una drastica riduzione rispetto alle precedenti previsioni, in conformità delle osservazioni formulate nelle relazioni della Corte dei conti.

In corrispondenza alla indicazioni del programma l'ENEL formula le previsioni degli "investimenti in impianti", in documento allegato al conto preventivo ("budget").

Nella relazione del consiglio di amministrazione al bilancio dell'esercizio 1995 è annotato che gli investimenti della Società, nell'importo di 7.458.6 miliardi di lire, segnano una flessione (del 5.3 per cento) rispetto al 1994, soprattutto per "le difficoltà autorizzative dovute all'opposizione degli Enti locali" all'insediamento degli impianti, al "minor volume dell'attività costruttiva", ed "alle previste realizzazioni da parte di terzi di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate".

8. La regolazione dell'attività produttiva.

A) Larga parte dell'attività produttiva dell'ENEL è commessa ad imprese esterne, per il compimento di lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi.

Il rapporto contrattuale con le imprese è stato regolato dal consiglio di amministrazione con la deliberazione di "norme e procedure"; il contratto di appalto dei lavori è stato inoltre disciplinato da un "capitolato generale" del 10 aprile 1986.

Come estesamente illustrato nella precedente relazione, la materia è stata riordinata a seguito delle prescrizioni emanate in sede comunitaria; negli ultimi anni il consiglio di amministrazione ha deliberato i regolamenti degli acquisti, dell'appalto di lavori e fornitura dei beni, dei servizi; i regolamenti disciplinano le procedure di pubblicità e di informazione, gli inviti alle gare, i criteri e le modalità di esame e di valutazione delle offerte, della scelta dei contraenti, dell'aggiudicazione.

Per la preventiva selezione degli offerenti è prevista la qualificazione delle imprese, che consente il ricorso alle procedure di gara ristrette o negoziate.

Presso l'ENEL è stato istituito un comitato di qualificazione, che formula giudizio motivato sull'idoneità dell'impresa; al 31 dicembre 1995 il comitato ha formulato circa 1.300 giudizi di idoneità per 571 imprese operanti in oltre 120 tipologie di commesse.

Per l'acquisto dei combustibili primari, non soggetti alla disciplina comunitaria, il consiglio di amministrazione ha ravvisato l'opportunità di sperimentare procedure più flessibili e semplificate, rispondenti all'esigenza di un tempestivo adeguamento degli acquisti alle opportunità offerte dal mercato. Nella riunione consiliare del 6 maggio 1996 sono stati riscontrati gli esiti positivi dell'iniziale applicazione della nuova disciplina che, dopo verifica di una commissione, dovrà essere

presentata al consiglio per la definitiva approvazione. La verifica è in corso.

B) I più rilevanti momenti della attività produttiva della Società, ed i connessi rapporti con le imprese esterne, formano oggetto di informativa al consiglio di amministrazione, nonché di deliberazione del consiglio stesso.

La complessa regolazione della materia è stata di recente rielaborata, anche in corrispondenza alle indicazioni delle precedenti relazioni della Corte dei conti; nella riunione consiliare del 16 gennaio 1996 sono state definite le attribuzioni del consiglio stesso:

- approvazione annuale del piano pluriennale degli investimenti, corredato dalla documentazione dei nuovi impianti del valore previsto superiore a 50 miliardi di lire (in sostituzione della precedente autorizzazione specifica per singoli impianti);
- informazione semestrale dello stato di attuazione del piano, con indicazione per ciascun impianto di valore superiore a 50 miliardi degli scostamenti dal programma temporale, e dalle previsioni di investimento;
- relazione sugli scostamenti finali tra preventivi e consuntivi per ciascun impianto di valore superiore a 50 miliardi entrato in servizio;
- informazione trimestrale sulle commesse degli appalti, delle forniture e dei servizi affidati a imprese esterne.

Nella medesima riunione consiliare è stato approvato il piano degli investimenti per il periodo 1996-2000, di cui è precedente indicazione. In successive riunioni, anche su richiesta del collegio sindacale e del magistrato della Corte dei conti, sono state fornite spiegazioni su alcuni scostamenti tra preventivo e consuntivo. L'ultima relazione, resa al consiglio nella riunione del 17 maggio 1996, riferisce sulle commesse del primo trimestre 1996.

9. La situazione debitoria dell'utenza morosa.

Nel rapporto dell'ENEL con l'utenza per l'assolvimento dell'obbligazione tariffaria è rilevante la situazione di morosità, risultante nell'attivo dello stato patrimoniale:

CREDITI VERSO GLI UTENTI (miliardi di lire)	<u>1994</u>	<u>1995</u>
- partite in corso di esazione (fatture sesto bimestre)	2.410	2.559
- crediti verso utenza non aggiornata nei pagamenti	<u>1.306</u>	<u>1.174</u>
- totale	3.716	3.733

La situazione degli utenti non aggiornati nei pagamenti si articola nelle seguenti componenti:

CREDITI ARRETRATI (miliardi di lire)	<u>1994</u>	<u>1995</u>
- Comuni	238.1	182.6
- Amministrazioni pubbliche	328.8	294.8
- grandi utenti	317.8	284.1
- utenti normali	<u>421.=</u>	<u>413.=</u>
- totale	1.305.7	1.174.5

L'importo è compreso tra le partite creditorie, a fronte delle quali è iscritto nel passivo dello stato patrimoniale il fondo di svalutazione crediti.

I crediti arretrati verso i comuni e le amministrazioni pubbliche, pur ancora di rilevante entità, segnano una diminuzione rispetto all'esercizio 1994, che a sua volta esprimeva una notevole riduzione rispetto all'esercizio precedente. Ulteriore miglioramento per il prossimo esercizio è previsto nella relazione del consiglio di amministrazione al bilancio 1995.

10. I rapporti con le Regioni e gli enti locali.

A) La legge n. 481 del 1995 dispone che "le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione dal Ministero dell'industria"; i rapporti tra le imprese e l'ENEL "restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991 n. 9".

La norma del 1991 ha previsto l'esercizio del servizio da parte delle imprese elettriche per concessione dell'ENEL, secondo una convenzione quadro tra l'ENEL e l'organizzazione di categoria delle imprese stesse, e convenzioni tra l'ENEL stessa e le imprese singole; convenzioni soggette all'approvazione del Ministero, con suo potere sostitutivo nel caso di mancata stipulazione entro termini stabiliti.

La convenzione quadro è stata emanata con decreto ministeriale del 10 aprile 1992; definisce i diritti e doveri delle parti, ed i poteri di coordinamento dell'ENEL.

A seguito della legislazione di riforma del 1992, che ha mutato la posizione dell'ENEL da riservatario a concessionario del servizio, con le conseguenti incertezze sulla natura del rapporto con le imprese locali, le convenzioni con le singole imprese non sono state stipulate, e sono stati avviati incontri con l'organizzazione delle imprese stesse, di cui è stata data informazione nel consiglio di amministrazione del 16 giugno 1995.

La nuova legge attribuisce al Ministero la qualità di concedente nei confronti delle imprese degli enti locali, pur conservando in vigore il precedente regime convenzionale tra l'ENEL e le imprese stesse, nei termini sopra esposti.

La convenzione del 1995 riproduce le disposizioni della legge n. 481; prevede in termini generali "la assegnazione di una maggiore quota di distribuzione alle imprese elettriche degli enti locali".

B) L'installazione e l'esercizio delle centrali elettriche ha comportato la corresponsione di contributi dell'ENEL agli enti locali interessati, in applicazione di una serie di disposizioni, di cui è analitica indicazione nelle relazioni precedenti.

In sintesi l'ENEL corrisponde: a) un contributo al comune sede dell'impianto, sostitutivo degli oneri previsti dalla legislazione urbanistica per le occorrenti opere di urbanizzazione secondaria (art. 15 legge n. 393 del 2 agosto 1973); b) contributi alle regioni ed agli enti locali interessati, per "interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi alla costruzione e l'esercizio della centrale".

Tali contributi socio-economici sono previsti da decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1988, emanato in applicazione della legge n. 349 dell'8 luglio 1986. Lettera del Ministero dell'industria del 6 giugno 1991 ha dettato i criteri applicabili per la determinazione del contributo, e ne ha fissato l'importo massimo nella misura dell'1.5 - 2 per cento dell'onere previsto per la costruzione dell'impianto.

La corresponsione dei contributi socio-economici è stata effettuata anche dopo la trasformazione dell'Ente pubblico in figura societaria; attualmente, per gli impianti elettrici dislocati nel comune di Brindisi, il contributo è previsto in un accordo in corso di definizione con la Regione Puglia, la provincia e il comune stesso.

Il magistrato della Corte dei conti ha chiesto se l'intervento finanziario dell'ENEL venga disposto in applicazione della normativa richiamata, o per discrezionale scelta della Società. L'argomento è stato esaminato in diverse riunioni consiliari; nella riunione del 17 giugno 1996 è stata resa dichiarazione a termini della quale "non sembra dubbio che l'ENEL possa e debba continuare a dar corso agli appositi accordi con gli enti locali, assumendo i relativi oneri economici", in applicazione della precitata norma del decreto presidenziale del 1988.